

Farmacisti

Contratto di Assicurazione a copertura dell'attività per i rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela legale, Assistenza.

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota informativa
- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Indice

Nota Informativa	pag. 1 di 6
A. Informazioni sull'impresa di Assicurazione	pag. 1 di 6
B. Informazioni sul contratto	pag. 1 di 6
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	pag. 4 di 6
Glossario	pag. 1 di 3
Glossario generale	pag. 1 di 3
Glossario giuridico	pag. 3 di 3
Condizioni di Assicurazione	pag. 1 di 23
Condizioni generali	pag. 1 di 23
Sezione Incendio	pag. 2 di 23
• Cosa e Come assicuriamo	pag. 2 di 23
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 5 di 23
• Garanzie Aggiuntive	pag. 6 di 23
Sezione Furto	pag. 7 di 23
• Cosa e Come assicuriamo	pag. 7 di 23
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 9 di 23
• Garanzie Aggiuntive	pag. 10 di 23
In caso di Sinistro Incendio/Furto	pag. 11 di 23
Sezione Responsabilità Civile	pag. 13 di 23
Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro	pag. 13 di 23
• Cosa e Come assicuriamo	pag. 13 di 23
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 15 di 23
• Garanzie Aggiuntive	pag. 15 di 23
Garanzia Responsabilità Civile Professionale	pag. 15 di 23
• Cosa e Come assicuriamo	pag. 15 di 23
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 16 di 23
In caso di Sinistro Responsabilità Civile	pag. 17 di 23

Sezione Tutela legale

- Premessa
- Cosa e Come assicuriamo
- Delimitazioni ed esclusioni
- Garanzia Aggiuntiva
- In caso di Sinistro

pag. 17 di 23

pag. 17 di 23

pag. 17 di 23

pag. 19 di 23

pag. 19 di 23

pag. 19 di 23

Sezione Assistenza

- Premessa
- Cosa e Come assicuriamo
- Delimitazioni ed esclusioni
- In caso di Sinistro

pag. 21 di 23

pag. 21 di 23

pag. 21 di 23

pag. 23 di 23

pag. 23 di 23

Allegati: Moduli di denuncia Sinistro

pag. 1 di 1

Nota informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto da IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Gli eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.zurich.it.

Ai sensi dell'articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private", e dell'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, si richiama l'attenzione del Contraente e dell'Assicurato **sulle clausole evidenziate in grassetto** che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato.

A. Informazioni sull'impresa di Assicurazione

1. Informazioni generali

Il presente contratto viene stipulato con

ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia
Telefono n. 02.59660070 - Telefax n. 02.26622768
Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it
Sito internet: www.zurich.it
Indirizzo e-mail: informazioni@zurich.it

Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (CBI) ed è soggetta ad una limitata attività di regolamentazione e vigilanza da parte dell'Istituto di Vigilanza Assicurazioni (IVASS).

Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.

Zurich Insurance plc è iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) dal 3/1/08 al n. I.00066.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.346 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.338 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 131,7% e rappresenta il

rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Si precisa inoltre che le modifiche del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.zurich.it. Per informazioni rivolgersi all'intermediario assicurativo cui è assegnata la polizza oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica: informazioni@zurich.it.

B. Informazioni sul contratto

Il contratto è stipulato, salvo diversa pattuizione, con tacito rinnovo. La durata è indicata in Polizza.

AVVERTENZA:

In mancanza di disdetta data da una della Parti con lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'articolo 8 "Proroga dell'Assicurazione e Periodo di Assicurazione" delle Condizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:

- Incendio;
- Furto;
- Responsabilità civile;
- Tutela legale;
- Assistenza.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle relative sezioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA:

Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle norme di seguito richiamate.

CONDIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio;
- Articolo 2 – Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia;
- Articolo 4 – Variazione dell'ubicazione dell'attività;
- Articolo 5 – Aggravamento del Rischio;
- Articolo 11 – Altre Assicurazioni.

SEZIONE INCENDIO

- Capitolo "Cosa e come assicuriamo" ai paragrafi "Eventi coperti", "Altri eventi coperti", "Rischio locativo", "Riscorso terzi e/o locatari", "Elettronica", "Merci ed attrezzature presso terzi", "Spese di demolizione e sgombero", "Spese di ricerca e ripristino", "Indennità aggiuntiva", "Danni indiretti" e "Anticipo Indennizzi";

- Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” al paragrafo “Esclusioni”;
- Capitolo “Garanzie aggiuntive” ai paragrafi “Merci in refrigerazione”, “Rottura lastre” “Elettronica”, “Allagamento” e “Terrorismo”.

SEZIONE FURTO

- Capitolo “Cosa e come assicuriamo” ai paragrafi “Contenuto”, “Eventi coperti” e “Indennità aggiuntiva”;
- Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” ai paragrafi “Mezzi di chiusura” e “Esclusioni”;
- Capitolo “Garanzie aggiuntive” ai paragrafi “Merci e attrezzature trasportate”, “Portavalori” e “Distributore automatico esterno”.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

- Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro, Capitolo “Cosa e come assicuriamo” ai paragrafi “Altri rischi coperti”, “Committenza”, “Numero addetti”;
- Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro, Capitolo “Garanzie aggiuntive” ai paragrafi “Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)” e “Danni da interruzione o sospensione di attività”;
- Garanzia Responsabilità Civile Professionale, Capitolo “Cosa e come assicuriamo”;
- Garanzia Responsabilità Civile Professionale, Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” al paragrafo “Esclusioni” e “Validità della garanzia”.

SEZIONE TUTELA LEGALE

- Capitolo “Cosa e come assicuriamo” ai paragrafi “Persone assicurate”, “Eventi coperti” e “Validità territoriale”;
- Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” al paragrafo “Esclusioni”;
- Capitolo “Garanzia aggiuntiva” al paragrafo “Vertenze contrattuali con i clienti”;
- Capitolo “In caso di Sinistro” ai paragrafi “Insorgenza del Sinistro – Operatività della garanzia assicurativa”, “Denuncia di Sinistro”, “Scelta del legale”, “Gestione del Sinistro”, “Disaccordo sulla gestione del Sinistro” e “Recupero delle somme”.

SEZIONE ASSISTENZA

- Capitolo “Cosa e come assicuriamo”;
- Capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” ai paragrafi “Esclusioni” e “Effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni”;
- Capitolo “In caso di Sinistro” al paragrafo “Istruzioni per la richiesta di Assistenza”.

AVVERTENZA:

Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza della somma assicurata e/o del Massimale prescelti dall'Assicurato e indicati in Polizza; le prestazioni possono essere soggette ad applicazione di Limiti di Indennizzo/Risarcimento, Franchigie e/o Scoperti indicati in Polizza o previsti nelle Condizioni di Assicurazione. Fatto salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”, per nessun altro titolo la Compagnia

è tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata. In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o rimborsi previsti dalle singole garanzie.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alle norme di seguito richiamate.

SEZIONE INCENDIO

- Capitolo “Cosa e come assicuriamo” ai paragrafi “Contenuto”, “Eventi coperti”, “Altri eventi coperti”, “Ricorso terzi e/o locatari”, “Elettronica”, “Merci ed attrezzature presso terzi”, “Spese di demolizione e sgombero”, “Spese di ricerca e ripristino”, “Indennità aggiuntiva” e “Danni indiretti”;
- Capitolo “Garanzie aggiuntive” ai paragrafi “Fenomeno elettrico”, “Merci in refrigerazione”, “Rottura lastre”, “Elettronica”, “Allagamento”, “Terrorismo”, “Spese di ricerca e ripristino” e “Danni indiretti”.

SEZIONE FURTO

- Capitolo “Cosa e come assicuriamo” ai paragrafi “Contenuto”, “Eventi coperti” e “Indennità aggiuntiva”;
- Capitolo “Garanzie aggiuntive” ai paragrafi “Merci e attrezzature trasportate”, “Portavalori” e “Distributore automatico esterno”.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

- Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro, Capitolo “Cosa e come assicuriamo” ai paragrafi “Altri rischi coperti” e “Committenza”;
- Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro, Capitolo “Garanzie aggiuntive” ai paragrafi “Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)” e “Danni da interruzione o sospensione di attività”;
- Garanzia Responsabilità Civile professionale, Capitolo “Cosa e come assicuriamo”.

SEZIONE TUTELA LEGALE

- Capitolo “Cosa e come assicuriamo” al paragrafo “Eventi coperti”;
- Capitolo “Garanzia aggiuntiva” al paragrafo “Vertenze contrattuali con i clienti”.

SEZIONE ASSISTENZA

- Capitolo “Cosa e come assicuriamo”.

Per facilitare al Contraente ed all'Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di Scoperti e Franchigie, si riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile inferiore al Limite di Indennizzo

Limite di Indennizzo:	100.000 euro
Danno indennizzabile:	10.000 euro
Franchigia:	1.500 euro
Indennizzo:	8.500 euro

Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Danno indennizzabile superiore al Limite di Indennizzo

Limite di Indennizzo:	100.000 euro
Danno indennizzabile:	150.000 euro
Franchigia:	1.500 euro
Indennizzo:	100.000 euro

Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile inferiore al Limite di Indennizzo

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo:	100.000 euro
Danno indennizzabile:	10.000 euro
Scoperto: 20%	2.000 euro
Minimo:	2.500 euro
Indennizzo:	7.500 euro

Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo:	100.000 euro
Danno indennizzabile:	10.000 euro
Scoperto: 20%	2.000 euro
Minimo:	1.500 euro
Indennizzo:	8.000 euro

Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile superiore al Limite di Indennizzo

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo:	100.000 euro
Danno indennizzabile:	120.000 euro
Scoperto: 20%	24.000 euro
Minimo:	25.000 euro
Indennizzo:	95.000 euro

Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo:	100.000 euro
Danno indennizzabile:	120.000 euro
Scoperto: 20%	24.000 euro
Minimo:	15.000 euro
Indennizzo:	96.000 euro

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio – Nullità

AVVERTENZA:

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'Assicurazione stessa.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'articolo 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio" delle Condizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.

Il contratto non prevede particolari casi di nullità diversi da quelli previsti dalla Legge.

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

L'Assicurato, o per esso il Contraente, deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni variazione di Rischio in quanto ciò può costituire aggravamento o diminuzione del Rischio.

A puro titolo esemplificativo, può costituire aggravamento di Rischio il cambiamento di turno, da diurno ad esclusivamente notturno, in quanto potrebbe aggravare la probabilità di Rapine.

Per gli aspetti di dettaglio sulle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rimanda agli articoli 5 "Aggravamento del Rischio" e 6 "Diminuzione del Rischio" delle Condizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.

6. Premi

Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del Premio con possibilità per il Contraente di frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale o bimestrale, senza alcun onere aggiuntivo.

Modalità di pagamento del premio

Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraente esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo;
- denaro contante per un importo massimo di 750 euro annui per ciascun contratto.

I premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei Premi.

Il contratto può prevedere che il Premio sia collegato all' "Indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza tabacchi)" pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo 10 "Indicizzazione - Adeguamento automatico" delle Condizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA:

Il Premio può essere oggetto di sconti qualora il Contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le quali la Compagnia applica tariffe agevolate (convenzioni) oppure per effetto di scontistiche concesse dalla Compagnia all'Intermediario assicurativo e da questo gestite autonomamente.

In caso di durata poliennale, al solo contratto con modalità di pagamento ricorrente viene applicato uno sconto, ai sensi dell'art. 1899 c.c., nella misura indicata in polizza. A fronte di tale sconto, il Contraente non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.

Qualora la durata del Contratto poliennale sia inferiore o pa-

ri a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso, a fronte della concessione dello sconto concesso ai sensi dell'art. 1899 c.c., nella misura indicata in Polizza.

7. Rivalse

L'articolo 1916 del Codice civile "Diritto di surrogazione dell'Assicuratore" prevede che la Compagnia che ha pagato l'Indennizzo può sostituirsi all'Assicurato nell'esercizio dei diritti di quest'ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno. Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia all'esercizio del succitato diritto di surrogazione se il danno è causato da persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge o nei confronti di società controllate, consociate o collegate, dallo stesso.

Si rinvia allo specifico articolo "Rinuncia al diritto di surrogazione" delle Condizioni di Assicurazione.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA:

La Compagnia può recedere dall'Assicurazione dopo ogni denuncia di Sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, con preavviso di trenta giorni.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'articolo 7 "Recesso in caso di Sinistro" delle Condizioni Generali delle Condizioni di Assicurazione.

Spetta inoltre alla Compagnia il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 1898 del Codice Civile.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'articolo 5 "Aggravamento del Rischio".

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Per la garanzia Responsabilità civile, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il terzo ha chiesto il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso azione contro di lui.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Il Premio relativo a ciascuna garanzia prestata è soggetto alla relativa imposta secondo le aliquote seguenti:

Incendio:	22,25%
Furto:	22,25%
Responsabilità civile:	22,25%
Tutela legale:	21,25%
Assistenza:	10,00%

AVVERTENZA:

Esenzione dalle imposte

Le Polizze sono esenti dalle imposte per i rischi ubicati nella Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

AVVERTENZA:

Con riferimento all'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio" si precisa che, in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve fare quanto possibile per limitare i danni.

Con riferimento all'art. 1913 del Codice Civile "Avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro", si precisa che il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso del Sinistro alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto nei termini e nei modi indicati nelle Condizioni di Assicurazione alle voci seguenti:

- "In caso di Sinistro Incendio/Furto" alla voce "Obblighi"
- "In caso di Sinistro Responsabilità Civile" alla voce "Obblighi"
- Sezione Tutela Legale "In caso di Sinistro" alla voce "Denuncia di Sinistro"

Sezione Assistenza "In caso di Sinistro" alla voce "Istruzioni per la richiesta di Assistenza"

In caso di Sinistro Tutela legale, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione a D.A.S. o alla Compagnia.

In caso di Sinistro Assistenza, l'Assicurato deve rivolgersi a Mapfre Asistencia Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A..

AVVERTENZA:

Il diritto dell'Assicurato all'Indennizzo si prescrive in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto dal quale deriva il diritto all'Indennizzo medesimo ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile "Prescrizione in materia di Assicurazione".

AVVERTENZA:

Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative, si rimanda ai capitoli "In caso di Sinistro" delle singole sezioni.

AVVERTENZA:

In caso di Incendio, Furto, atto doloso e negli altri casi previsti dalla legge, il Contraente o l'Assicurato deve presentare regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria nei termini indicati ai paragrafi "Obblighi" dei capitoli "In caso di Sinistro" e inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia.

AVVERTENZA:

Per i Sinistri in cui è necessaria una valutazione del danno, la Compagnia può affidare apposito mandato a un fiduciario o ad altro tecnico specializzato il quale dovrà accertare i danni e trovare un accordo, circa l'entità dei danni stessi,

con l'Assicurato il quale ha facoltà, a sua volta, ove lo ritenga necessario, di incaricare un suo fiduciario tecnico.

La Compagnia, visionati l'elaborato peritale, l'eventuale documento sottoscritto dal fiduciario e dall'Assicurato o dal suo tecnico di fiducia, e l'ulteriore documentazione che potrà essere richiesta, provvederà al pagamento del Sinistro previa eventuale predisposizione di un atto di quietanza da far sottoscrivere all'Assicurato.

Il pagamento verrà effettuato entro i termini contrattualmente previsti mentre nel caso di inoperatività del contratto la Compagnia provvederà a darne comunicazione all'Assicurato.

13. Reclami

Eventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia o all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:

- Alla Compagnia

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri. Compete alla Compagnia anche la gestione dei reclami relativi al comportamento degli Agenti (intermediari iscritti nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi) di cui l'impresa si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, incluso il comportamento dei dipendenti e collaboratori degli Agenti.

I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell'Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all'indirizzo fornito dal Reclamante. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all'oggetto del reclamo, così come previsto dalla normativa vigente.

I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

- **ZURICH INSURANCE plc**
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Gestione Reclami
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Fax numero: 02.2662.2243
E-mail: reclami@zurich.it
PEC: reclami@pec.zurich.it
- o tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it dove, nella sezione dedicata ai Reclami, è predisposto un apposito modulo per l'inoltro dello stesso alla Compagnia.

- All'IVASS

Vanno indirizzati i Reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine previsto dalla vigente normativa.

I Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:

- nome, cognome domicilio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione della Compagnia, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauriva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine previsto dalla vigente normativa e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza (www.ivass.it) nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich.it. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

I.V.A.S.S.

**Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,
Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale 21, 00187 Roma
Fax numero: 06.42133206**

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei Reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s.m.i., che l'Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all'IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

- la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s. m. i., quale condizione di procedibilità per esercitare in

giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato;

- l'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
- la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Per la garanzia Tutela legale è previsto l'Arbitrato in caso di disaccordo sulla possibilità di esito positivo del giudizio.

In caso di divergenza di opinioni fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, può essere demandata ad un arbitro designato di comune intesa delle parti.

Se l'intesa non si realizza, l'arbitro è designato dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro decide secondo equità e le spese di Arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Rimane comunque ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

15. Accesso all'Area Clienti Riservata

Sul sito www.zurich.it è disponibile l'Area Clienti Riservata dove il Contraente può consultare le proprie coperture assicurative in essere.

A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere le credenziali d'accesso tramite registrazione nella sezione dedicata all'Area Clienti Zurich sul sito www.zurich.it e seguire le istruzioni. In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile un servizio di supporto all'indirizzo: areaclienti@it.zurich.com.

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

ZURICH INSURANCE PLC
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Il rappresentante legale
Camillo Candia



Glossario

Glossario generale

Ai termini ed espressioni seguenti, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Relativamente alla sezione Assistenza si intendono il titolare della Farmacia e suoi collaboratori.

Assicurazione: Il contratto di Assicurazione.

Atto di terrorismo: L'atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l'uso della forza o della violenza, da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione o in parti di essa.

Centrale Operativa: La struttura di Mapfre Asistencia Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., Strada Trossi 66 – Verrone (BI), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le prestazioni di cui alla Sezione Assistenza Farmacisti.

Centro commerciale: Il complesso architettonicamente e funzionalmente omogeneo di attività commerciali, pianificato e realizzato da uno o più soggetti con criteri unitari, integrato con attività paracommerciali, di somministrazione alimenti e bevande e di servizi, dotato comunque di spazi o di servizi comuni e che si avvale permanentemente di una gestione unitaria funzionale alla generazione di sinergie determinanti un valore aggiunto rispetto alle singole unità che lo compongono.

Committente: Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Compagnia: La Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contentore di sicurezza (cassaforte o armadio corazzato): Mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti a opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione.

Contraente: Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone.

Cose: Gli oggetti materiali e gli animali.

Danno indennizzabile: L'importo ottenuto dai risultati delle stime peritali prima dell'applicazione della regola proporzionale ove applicabile.

Esplosivi: Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

Franchigia: L'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che viene dedotto dal Danno indennizzabile e che l'Assicurato tiene a suo carico.

Furto: L'impossessamento di Cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (artt. 624 c.p.).

I.N.A.I.L.: L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

I.N.P.S.: L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Incendio: La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Incombustibilità: Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.

Infiammabili: Le sostanze e i prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali non classificabili "Esplosivi", che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 allegato V.

Infortunio: L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Intermediario assicurativo: La persona fisica o la società, iscritta nel Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109 del D. Lgs.

7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.

Massimale: L'obbligazione massima della Compagnia per ogni Sinistro. Quando invece è specificato in Polizza che il Massimale è prestato per un Periodo di Assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i Sinistri verificatisi durante lo stesso Periodo di Assicurazione.

Merci:

- Merci - materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali;
- Infiammabili;
- Merci speciali (come da successiva definizione);

Merci speciali:

- celluloidi (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merci).

Non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Partita: L'insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie assicurati con un unico capitale.

Periodo di Assicurazione: Il periodo di validità dell'Assicurazione.

Polizza: Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l'Assicurazione.

Primo Rischio Assoluto (Assicurazione a): Forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Prestatori di lavoro: Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività assicurata, incluse quelle:

- a) distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella assicurata;
- b) per le quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato (a titolo esemplificativo somministrazione di lavoro);
- c) i corsisti, i borsisti e gli stagisti.

Dalla presente definizione si intendono escluse le persone di cui al paragrafo "Persone considerate terze".

Preziosi: Oggetti d'oro o di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, coralli e relative raccolte e collezioni.

Rapina: Sottrazione di Cosa mobile mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene o ad altri.

Reclamante: Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo: Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Risarcimento: La somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall'Assicurato.

Rischio: La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scippo: Furto commesso strappando la Cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: Percentuale del Danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio/implosione: Il repentino dirompersi o il cedere di contenitori e Tubazioni per eccesso o difetto di pressione. **Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati Scoppio/implosione.**

Serramento: Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzioni.

Sinistro: Il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione. Limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Professionale si intende quale Sinistro la richiesta di Risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione. Si considera richiesta di Risarcimento l'atto di citazione in giudizio o altra comunicazione scritta con la quale chiunque manifesti all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile di eventuali danni subiti. È parificata alla richiesta di Risarcimento la formale notifica dell'avvio di inchiesta penale da parte delle Autorità competenti.

Società di assistenza: Mapfre Asistencia S.A.

Solaio: Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, **escluse pavimentazioni e soffittature.**

Territorio Italiano: Il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Tetto: Il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Trasporto sanitario: Il trasferimento di persone infortunate o malate al più vicino centro medico in grado di prestare le cure del caso.

Tubazioni: L'insieme di tubi e/o condutture per il convogliamento e trasporto di fluidi in genere.

Vetro antisfondamento: Il vetro stratificato costituito da almeno due lastre con interposto uno strato di materiale plastico di spessore complessivo non inferiore a 6 mm., oppure sostituito da un unico strato o da più lastre di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Valore totale (Assicurazione a): Forma di Assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della regola proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora risulti accertato dalla stima che il valore a nuovo delle Cose, al momento del Sinistro, eccede la somma assicurata.

Glossario giuridico

Arbitrato: La procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia insorta su diritti disponibili.

Assistenza stragiudiziale: L'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice o per evitarlo.

Contravvenzione: Il Reato punito con l'arresto e/o l'ammenda. Nelle Contravvenzioni si considera sufficiente la colpa dell'agente, anche se non c'è il dolo e cioè l'intenzione di commettere il Reato.

Danno extracontrattuale: Il danno ingiusto conseguente al Fatto illecito: quello del derubato, dell'ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto colposo: È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso (o secondo l'intenzione): È qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Delitto preterintenzionale (o oltre l'intenzione): Si ha quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

Fatto illecito: È il fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto. È diverso dall'inadempimento, ossia dalla violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.

Insorgenza (del Sinistro): Coincide con il momento in cui si assume avvenuta la prima infrazione di una disposizione di legge o il primo inadempimento di una previsione di contratto. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della Polizza e - per le controversie contrattuali - collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza:

- nel Diritto Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il Reato; si ricava dalla Informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultimo;
- nel Diritto Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento;
- nel Diritto Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme ed ai patti concordati.

Procedimento penale: Si inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazioni di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del Reato ascritto. Per la garanzia di Polizza è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Reato: È la violazione di norme penali. I Reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per i delitti: reclusione, multa; per le contravvenzioni: arresto, ammenda). Nei delitti l'agente risponde normalmente a titolo di dolo, salvi i casi di Delitti preterintenzionali e colposi previsti dalla legge, mentre nelle contravvenzioni è sufficiente la colpa.

Sanzione amministrativa: È la misura per punire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o privazione di facoltà derivanti da provvedimenti amministrativi (ad es. licenze, concessioni, etc.) o nella confisca di beni.

Spese di giustizia: Sono le spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, in occasione dello svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere condannato a rifonderle in tutto od in parte.

Spese di soccombenza: Sono le spese che la parte che perde la causa civile può essere condannata a pagare alla parte vittoriosa.

Spese peritali: Sono le spese relative all'opera del perito nominato dal Giudice (C.T.U. – consulente tecnico d'ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Transazione: L'accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali

Articolo 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 2

Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti come previsto ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I Premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei Premi.

Articolo 3

Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4

Variatione dell'ubicazione e dell'attività

L'Assicurazione vale esclusivamente per l'attività e l'ubicazione identificate in Polizza.

In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell'esercizio Assicurato, l'Assicurazione rimane sospesa fino a quando il Contraente/Assicurato ne abbia dato avviso scritto alla Compagnia, fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del Rischio.

Articolo 5

Aggravamento del Rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Articolo 6

Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 7

Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Compagnia può recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni, mediante lettera raccomandata.

In tal caso la Compagnia, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

Articolo 8

Proroga dell'Assicurazione e Periodo di Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

Articolo 9

Oneri fiscali

Gli Oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 10

Indicizzazione - Adeguamento automatico

Le somme assicurate, i Massimali, il Premio, nonché gli eventuali massimi Risarcimenti e Limiti di Indennizzo, se espressi in cifra assoluta, sono collegati all'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento e l'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente quello di detta scadenza. Il diritto all'adeguamento sorge quando la differenza tra detti indici sia non inferiore al 5%;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

È facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare all'adeguamento della Polizza qualora l'indice superi del 100% quello inizialmente stabilito. In tal caso le somme assicurate ed il Premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Articolo 11

Altre Assicurazioni

Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza e/o della successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio, come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

Se il Contraente omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'Indennizzo.

Articolo 12

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Articolo 13

Cambio dei fornitori dei servizi nell'ambito delle garanzie Tutela Legale e Assistenza

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento i soggetti fornitori le garanzie Tutela Legale e Assistenza con altri fornitori che saranno comunicati con le modalità previste all'art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell'area riservata.

La sostituzione dei fornitori avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il Contraente.

Sezione Incendio

Cosa e Come Assicuriamo

La Compagnia indennizza i **danni materiali e diretti** arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto dagli **"Eventi Coperti"**.

Fabbricato

Per Fabbricato si intende:

- locali di proprietà o in locazione all'Assicurato destinati all'esercizio dichiarato in Polizza, costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione, esclusa l'area, comprese opere di fondazione o interrato nonché la quota delle parti di fabbricato costituente proprietà comune;
- impianti: elettrici, telefonici, videocitofonici, televisivi, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria (anche autonomi), di trasporto; ogni altro impianto od installazione considerati fissi per natura e destinazione (comprese le insegne);
- recinzioni fisse e cancelli; dipendenze, cantine, soffitte, box, anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza;
- affreschi e statue non aventi valore artistico.

Contenuto

Per Contenuto si intende:

- Merci, macchinario (anche elettronico), attrezzature ed arredamento in genere anche se di proprietà di terzi e tutto quanto inerente l'attività dichiarata (**esclusi veicoli a motore**) anche se all'aperto nell'area di pertinenza della Farmacia, compresi:
 - addizioni e migliorie apportate dal locatario, anche se

rientranti nella voce **"Fabbricato"**, tra cui insegne, impianti elettrici o di condizionamento, impianti di allarme e impianti di videosorveglianza;

- valori (denaro, titoli di credito) inerenti all'attività **sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata con il massimo di 2.500 euro**;
- qualsiasi tagliando rappresentativo di un valore (es. tickets, schede telefoniche, buoni benzina, etc.);
- effetti personali dell'Assicurato e dei suoi Prestatori di lavoro;
- quadri ed oggetti d'arte di valore **singolo non superiore a 2.500 euro e fino a un massimo di 10.000 euro**.

Sono escluse dalla presente voce le **"Ricette farmaceutiche"**.

Ricette farmaceutiche

Per "Ricette farmaceutiche" si intendono quelle "Spedite" a carico del Servizio Sanitario Nazionale ovvero le ricette mediche compilate su modulo del Servizio Sanitario Nazionale che, munite delle fustelle o - in mancanza - delle indicazioni relative ai rispettivi prezzi, l'Assicurato detiene nell'ambito della Farmacia sino al momento della loro consegna all'Ente delegato dal Servizio Sanitario Nazionale per il rimborso.

Eventi coperti:

- Incendio;
- Fulmine, con esclusione dei danni ad apparecchi elettrici ed elettronici;
- Scoppio, Esplosione ed Implosione (**esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi**);
- Fenomeno elettrico, ovvero sia azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati che si manifestassero negli impianti, motori, apparecchi e circuiti elettrici del Fabbricato e del macchinario (**escluso quanto previsto alle voci "Elettronica" dei capitoli "Cosa e Come Assicuriamo" e "Garanzie Aggiuntive"**), **sino alla concorrenza di 1.500 euro per ogni anno assicurativo** (salvo quanto previsto nella scheda di Polizza) **con esclusione:**
 - **dei danni da manomissione, usura, corrosione, logorio, mancata o difettosa manutenzione;**
 - **dei primi 100 euro per Sinistro;**
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o Cose da essi trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi**;
- onda sonora;
- rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
- urto di veicoli stradali, **esclusi quelli dell'Assicurato**;
- fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici esistenti nel Fabbricato, oppure sviluppati da eventi garantiti in Polizza che abbiano colpito anche Cose diverse da quelle assicurate;
- danni materiali diretti da spargimento di acqua o altri fluidi provocato da rottura accidentale di condutture, impianti idrici, igienici, tecnici di pertinenza del Fabbricato compresi impianti automatici di estinzione, **con esclusione:**
 - **dei danni alle Merci poste in locali interrati e seminter-rati collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;**

- dei danni causati da umidità, stillicidio, gelo, traboccamento, rigurgito di fognature, rottura di impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del Fabbricato;
- delle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura;
- dei primi 150 euro per Sinistro;
- guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati.

Altri eventi coperti

- atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (compresi i Prestatori di lavoro), verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di sabotaggio. La presente garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le Cose assicurate, con avvertenza che, qualora l'occupazione si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Compagnia indennizza esclusivamente i danni di Incendio, Esplosione e Scoppio.

Ai soli fini della presente garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spossessamento per ordine di qualsiasi Autorità;
- derivanti da Atti di terrorismo;
- da Furto e Rapina, atti vandalici e dolosi a scopo di Furto, tentato Furto e/o Rapina;
- relativi ai primi 500 euro per Sinistro. Per i danni ad insegne, vetri e cristalli, non viene applicata alcuna Franchigia.

In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sinistro, più del 70% della somma assicurata;

- sovraccarico di neve con un limite di 26.000 euro per ogni anno assicurativo ed applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per ogni Sinistro;
- uragani, bufere, tempeste, nubifragi, grandine, vento e trombe d'aria e Cose da essi trasportate, compresi i danni di bagnamento da essi direttamente provocati all'interno dei locali ed al loro contenuto, avvenuti contestualmente all'evento atmosferico stesso, e quelli arrecati al Fabbricato ed al Contenuto dal Furto di Cose provocato dai predetti eventi, con esclusione:
 - dei danni provocati dall'acqua alle Merci poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
 - dei danni provocati da accumulo esterno di acqua;
 - dei danni provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
 - dei danni ai collettori solari, tende e relativi sostegni, Cose mobili all'aperto, tettoie, serre e quanto in esse riposto, alle antenne e simili installazioni esterne;
 - dei primi 250 euro per Sinistro.

In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sinistro, più del 70% della somma assicurata;

- acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine.

Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel Territorio Italiano.

Rischio locativo

Se l'Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da Incendio od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, fermo quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Ricorso terzi e/o locatari

La Compagnia risponde, sino alla concorrenza del Massimale convenuto e senza l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi e/o locatari da Sinistro indennizzabile a termini degli "Eventi coperti" del presente capitolo.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del Massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di legge, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consen-

so della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Elettronica

Qualora sia assicurato il Contenuto, la Compagnia risponde sino alla concorrenza di 1.500 euro per annualità assicurativa dei danni materiali e diretti arrecati a registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, strumenti elettronici, computers ed apparecchiature relative, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti video-citofonici, di prevenzione e di allarme, e tutte le apparecchiature elettroniche connesse all'attività da:

- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arcovolttaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- sabotaggio dei Prestatori di lavoro;
- traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, rovesciamento di liquidi in genere;
- alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio .

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- da eventi coperti nelle sezioni "Incendio" e "Furto";
- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- per mancata o inadeguata manutenzione;
- a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- relativi ai primi 150 euro per Sinistro.

Questa garanzia viene prestata nella forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

Merci ed attrezzature presso terzi

Qualora sia assicurato il Contenuto, la Compagnia risponde, dei danni arrecati alle Merci ed attrezzature in deposito e/o in lavorazione presso terzi nel Territorio Italiano, sino alla concorrenza del 10% della Partita Contenuto ed in aggiunta alla stessa, purché il Sinistro sia indennizzabile a termini di Polizza ed il Fabbricato sia costruito e coperto come da caratteristiche evidenziate nel capitolo "Delimitazioni ed esclusioni" alla voce "Caratteristiche del Fabbricato".

Questa garanzia viene prestata nella forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

Spese di demolizione e sgombero

Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza.

Qualora l'Indennizzo sia inferiore a 2.500 euro, il rimborso

delle spese documentate viene riconosciuto comunque sino a concorrenza di 250 euro, fermo quanto previsto alla voce "Limite massimo di Indennizzo" del capitolo "In Caso di Sinistro Incendio/Furto".

Spese di ricerca e ripristino

Qualora sia assicurato il Fabbricato, in caso di rottura di condutture, impianti idrici, igienici, tecnici che abbia provocato la fuoriuscita di acqua o altri fluidi, si rimborsano le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura stessa nonché per il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate.

Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione di:

- Tubazioni interrato e quelle relative agli impianti di irrigazione esterne al Fabbricato;
- pannelli radianti.

La presente garanzia è valida sino alla concorrenza di 1.500 euro per anno assicurativo e con deduzione dei primi 150 euro per Sinistro.

Indennità aggiuntiva

All'Assicurato viene inoltre riconosciuta, in aggiunta alla somma assicurata, una somma forfettaria sino al 10% dell'Indennizzo liquidato per le Partite Fabbricato, Rischio Locativo e Contenuto con il massimo di 10.000 euro per annualità assicurativa, fermo quanto previsto alla voce "Limite massimo di Indennizzo" del capitolo "In Caso di Sinistro Incendio/Furto", per le seguenti spese in quanto complessivamente sostenute e documentate:

- mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
- onorari a Periti, compreso quello scelto dall'Assicurato in conformità a quanto previsto alla voce "Procedura per la valutazione del danno" del capitolo "In Caso di Sinistro Incendio/Furto", Consulenti, Ingegneri, Architetti;
- oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- ricostruzione di archivi e/o documenti (escluse "Ricette farmaceutiche" e "Supporti di dati"), attestati, titoli di credito (per la sola procedura di ammortamento);
- rimozione e ricollocamento del Contenuto;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato.

Danni indiretti

Nel caso di forzata inattività della Farmacia assicurata, causata da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza la Compagnia, fermo quanto previsto alla voce "Limite massimo di Indennizzo" del capitolo "In Caso di Sinistro Incendio/Furto", riconosce all'Assicurato l'importo forfettario di 150 euro per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, purché di durata superiore a 7 giorni lavorativi dalla data di accadimento e sino ad un massimo di 90 giorni per Sinistro.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardasse solo parte dell'esercizio assicurato, l'importo forfettario giornaliero suindicato viene ridotto della metà.

Il massimo importo che la Compagnia è tenuta ad indennizzare per ogni annualità assicurativa è di 16.000 euro.

Anticipo Indennizzi

La Compagnia anticipa un importo pari al 50% del presumibile Danno indennizzabile, purché:

- l'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto alla voce

“Obblighi” di cui al capitolo **“In caso di Sinistro Incendio/Furto”**;

- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal Sinistro;
- l'Assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, che i danni non sono stati causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato stesso;
- non ricorrano le condizioni previste alla voce **“Esagerazione dolosa del danno”** di cui al capitolo **“In Caso di Sinistro Incendio/Furto”**;
- il presumibile Indennizzo sia superiore al 20% della somma assicurata o superiore a 52.000 euro;
- non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno.

Buona fede

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di mutamenti aggravanti il Rischio, non comportano decadenza del diritto all'Indennizzo, né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.

La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Colpa grave

I danni causati dagli **“Eventi coperti”** vengono indennizzati anche se causati:

- da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e/o dei loro familiari conviventi, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- da colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia - **salvo il caso di dolo** - al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, **purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.**

Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di Sinistro che colpisca uno o più reparti dell'attività, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Assicurazione per conto di chi spetta

La presente Polizza è stipulata dal Contraente in nome pro-

prio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di Sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di Sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

Valore a nuovo

L'Assicurazione è prestata per il **“Valore a nuovo”** esclusivamente per la forma di Assicurazione a Valore totale.

Per **“Valore a nuovo”** si intende:

- per il Fabbricato, il costo di ricostruzione a nuovo di un Fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (**esclusa l'area**);
- per il Contenuto, il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (**escluse le Merci e le “Ricette farmaceutiche”**).

Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

Qualora la garanzia venga prestata nella forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile non sarà operante.

Delimitazioni ed esclusioni

Caratteristiche del Fabbricato

Le garanzie sono operanti a condizione che il Fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con Solai e strutture portanti del Tetto combustibili.

Nelle pareti esterne e nella copertura del Tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

Relativamente al sovraccarico di neve la garanzia è operativa a condizione che il fabbricato sia conforme alle vigenti norme relative al suddetto evento (D.M. del Ministero L.L.P.P. del 12/2/82 - G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche - nonché eventuali disposizioni locali).

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati da atti di guerra e insurrezioni, Atti di terrorismo, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, nonché di terzi (salvo quanto previsto alla voce **“Altri eventi coperti”** del capitolo **“Cosa e Come Assicuriamo”**);
- causati da gelo, colpo d'ariete, umidità, stillicidio, infil-

- trazioni di acqua piovana (salvo quanto previsto alla voce “Eventi coperti” del capitolo “Cosa e Come Assicuriamo”), cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione (salvo quanto previsto alla voce “Merci in refrigerazione” del capitolo “Garanzie Aggiuntive”);
 - indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate (salvo quanto previsto alle voci “Danni indiretti” ed “Indennità aggiuntiva” del capitolo “Cosa e Come Assicuriamo”);
 - di smarrimento, Furto o Rapina delle Cose assicurate, avvenuti in occasione degli “Eventi coperti”.

È fatto salvo quanto previsto alla voce “Elettronica” dei capitoli “Cosa e Come Assicuriamo” e “Garanzie Aggiuntive”.

Leasing

Limitatamente al “Contenuto” le garanzie non sono operanti per gli enti detenuti in leasing, qualora già coperti da apposita Assicurazione salvo esplicita pattuizione.

Garanzie Aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

Fenomeno elettrico

A integrazione di quanto indicato alla voce “Eventi coperti”, quarto punto, del capitolo “Cosa e Come assicuriamo”, il limite previsto per l’azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici si intende elevato dell’importo indicato in Polizza.

Merci in refrigerazione

L’Assicurazione vale per i danni subiti dalle Merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale erogazione del freddo;
 - fuoriuscita del fluido frigorifero;
- conseguenti:
- ad eventi previsti dalla presente sezione;
 - all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica della Farmacia;
 - black-out a seguito dell’accidentale verificarsi di guasti o rotture negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica non di pertinenza della Farmacia assicurata.

Sono esclusi i danni dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione.

Questa garanzia viene prestata nella forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto e con l’applicazione di una Franchigia pari al 10% della somma assicurata per la presente garanzia, con il limite di 750 euro.

Rottura lastre

È assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, marmo e/o simili pietre dure, insegne di cristallo e non, di pertinenza della Farmacia e/o delle parti di Fabbriato di uso comune, anche nel caso in cui il Fabbriato non risulti assicurato nel presente capitolo.

Sono esclusi i danni:

- determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;
- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature;
- provocati da atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (salvo quanto previsto alla voce “Altri eventi coperti” del capitolo “Cosa e Come Assicuriamo”);
- a lastre di marmo e/o simili e pietre dure costituenti pavimentazioni e/o rivestimenti murali.

La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del danno purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo. Questa garanzia viene prestata nella forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

Elettronica

A integrazione di quanto indicato alla voce “Elettronica” del capitolo “Cosa e Come assicuriamo”, il limite previsto per tale garanzia si intende elevato dell’importo indicato in Polizza.

Sono inoltre compresi:

• Supporti di dati - Maggiori costi

In caso di Sinistro indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o nastri o dischi magnetici o CD, la Compagnia corrisponde, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata ed in aggiunta alla stessa, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del Sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l’utilizzo di un elaboratore equivalente. Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore, a cestinature per svista, a smagnetizzazione.

• Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.)

Limitatamente agli elaboratori elettronici si precisa che sono compresi in garanzia i programmi operativi.

Sono esclusi dalla garanzia i programmi applicativi e/o personalizzati.

• Contratto di assistenza tecnica

Relativamente ai sistemi elettronici di elaborazione dati e computers, qualora non fosse operante un contratto di assistenza tecnica, rimangono esclusi dalla garanzia i guasti meccanici ed elettrici originatisi all’interno dell’apparecchiatura assicurata.

• Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- da eventi previsti dalle sezioni Incendio e Furto;
- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- per mancata o inadeguata manutenzione;
- a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- relativi ai primi 250 euro per Sinistro, comprensivi della Franchigia prevista alla voce "Elettronica" del capitolo "Cosa e Come Assicuriamo".

Questa garanzia viene prestata nella forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

Allagamento

La Compagnia indennizza i danni materiali direttamente causati alle Cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno del Fabbricato a seguito di:

- 1) formazione di ruscelli od accumulo esterno d'acqua;
- 2) fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici, tecnici, grondaie e pluviali.

La Compagnia non risponde dei danni:

- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini;
- causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo.

La presente garanzia è prestata sino alla concorrenza, per Sinistro ed anno assicurativo, della somma indicata in Polizza, con l'applicazione di una Franchigia pari a 300 euro per Sinistro.

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del tasso imponibile indicato in Polizza.

Terrorismo

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di Atti di terrorismo.

Restano comunque esclusi:

- a) le perdite, i danni, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
- b) i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un Atto di terrorismo;
- c) i danni causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali;
- d) i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione od omissione di controlli o manovre, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% e del limite di Indennizzo indicato in Polizza.

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del tasso imponibile indicato in Polizza.

Spese di ricerca e ripristino

A integrazione di quanto indicato alla voce "Spese di ricerca e ripristino" del capitolo "Cosa e Come assicuriamo", il limite previsto per tale garanzia si intende elevato a 3.000 euro.

Danni indiretti

A integrazione di quanto indicato alla voce "Danni indiretti" del capitolo "Cosa e Come assicuriamo", l'importo forfettario riconosciuto all'Assicurato per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività si intende elevato a 300 euro.

Sezione Furto

Cosa e Come Assicuriamo

È assicurato l'Indennizzo per la perdita del Contenuto, dei Valori e delle Ricette farmaceutiche, posti nei locali della Farmacia indicati in Polizza, in conseguenza degli "Eventi Coperti".

Contenuto

Per Contenuto si intende:

- Merci, macchinario (anche elettronico), attrezzature ed ar-

- redamento in genere, anche se di proprietà di terzi e quant'altro inerente all'attività (**esclusi veicoli a motore**);
- impianti di allarme, Contenitori di sicurezza (**escluso il loro contenuto**);
 - Valori (inerenti l'attività), ovunque riposti nei locali della Farmacia e sue dipendenze, **sino alla concorrenza di 3.000 euro per Sinistro e di 6.000 euro per anno assicurativo**;
 - Valori (inerenti l'attività) trasportati all'esterno della Farmacia **sino alla concorrenza di 3.000 euro per Sinistro e di 6.000 euro per anno assicurativo**, alle condizioni di cui alla voce "Portavalori" del capitolo "Garanzie Aggiuntive".
- Sino al suddetto limite, in caso di Sinistro lo Scoperto indicato si intende abrogato;
- effetti personali dell'Assicurato, dei suoi familiari e dei suoi Prestatori di lavoro (**esclusi Preziosi e valori**);
 - qualsiasi tagliando rappresentativo di un valore (es. tickets, schede telefoniche, buoni benzina, etc.);
 - quadri ed oggetti d'arte **con il Limite di Indennizzo di 2.500 euro per singolo pezzo**.

Valori

Per "Valori" si intendono denaro e titoli di credito inerenti all'attività.

Ricette farmaceutiche

Per "Ricette Farmaceutiche" si intendono quelle "Spedite" a carico del Servizio Sanitario Nazionale ovvero le ricette mediche compilate su modulo del Servizio Sanitario Nazionale che, munite delle fustelle o - in mancanza - delle indicazioni relative ai rispettivi prezzi, l'Assicurato detiene nell'ambito della Farmacia sino al momento della loro consegna all'ente delegato dal Servizio Sanitario Nazionale per il rimborso.

Eventi coperti:

- Furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, **purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche di cui alla voce "Mezzi di chiusura" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni"**, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- Furto commesso in modo clandestino, **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi**;
- Furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- Furto dei "Valori" e delle "Ricette farmaceutiche". Qualora siano operanti le relative Partite, in aggiunta alla voce "Contenuto", l'Assicurazione è operante **esclusivamente alla condizione che tali beni siano riposti in cassetti, mobili, Contenitori di sicurezza tutti chiusi a chiave e che l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato i suddetti contenitori mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili**;

- Rapina avvenuta nei locali quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Relativamente ai "Valori" e alle "Ricette farmaceutiche", la garanzia Rapina è operante quand'anche tali beni non siano custoditi nei Contenitori di sicurezza;
 - guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di Furto, tentato Furto, Rapina:
 - alle Cose assicurate (**escluso "Valori" e "Ricette farmaceutiche"**) **sino alla concorrenza della somma assicurata per il Contenuto**;
 - ai locali ed ai relativi Serramenti **sino alla concorrenza di 5.000 euro per Sinistro e di 10.000 euro per anno assicurativo**, senza applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto e fermo restando quanto previsto alla voce "Limite massimo di Indennizzo" di cui al capitolo "In Caso di Sinistro Incendio/Furto".
- Sono inoltre compresi, **sino alla concorrenza dei limiti suddetti**, i guasti cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine in seguito a Furto, tentato Furto, Rapina;
- Furto commesso:
 - quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le 24), le vetrine fisse e le porte-vetrine, **purché efficacemente chiuse**, rimangano protette da solo vetro fisso;
 - attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nella Farmacia;
 - Furto commesso dai Prestatori di lavoro della Farmacia fuori dall'orario di lavoro, **a condizione che**:
 - l'autore del Furto **non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei Contenitori di sicurezza**;
 - il Furto **sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il Prestatore di lavoro adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi**;
 - Furto, Rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni e simili, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l'Assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione **sino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto**, senza applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto;
 - Furto, Rapina di Merci ed attrezzature presso terzi cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicate, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto**, senza applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto;
 - le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le Cose assicurate, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, **con il limite massimo di 150 euro per singolo Sinistro**.

Ambito territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel Territorio Italiano.

Indennità aggiuntiva

La Compagnia riconosce all'Assicurato una somma forfettaria sino al 10% dell'Indennizzo liquidato a termini di Polizza, fermo quanto previsto alla voce "Limite massimo di Indennizzo" del capitolo "In Caso di Sinistro Incendio/Furto", per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:

- onorari del Perito scelto dall'Assicurato in conformità a quanto previsto alla voce "Procedura per la valutazione del danno" del capitolo "In Caso di Sinistro Incendio/Furto";
- costi sostenuti per la documentazione del danno;
- potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati, con il massimo di 2.000 euro;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato.

Forma di Assicurazione

L'Assicurazione viene prestata nella forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Valore a nuovo

L'Assicurazione è prestata per il "Valore a nuovo".

Per "Valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le Merci e le "Ricette farmaceutiche").

Delimitazioni ed esclusioni

Mezzi di chiusura

Limitatamente agli eventi da Furto di cui alla voce "Eventi coperti", la garanzia è operante a condizione che:

- le pareti ed i Solai dei locali contenenti le Cose assicurate, confinanti con l'esterno o con locali occupati da altri o di uso comune, siano costruiti in muratura; esclusivamente nel caso in cui i locali della Farmacia siano posti all'interno di un Centro commerciale, è ammesso che le sole pareti interne possano avere diversa tipologia costruttiva;
- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
 - robusti Serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;

- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei Serramenti.

Sono esclusi i danni di Furto avvenuti quando non esistano i mezzi di chiusura sopra indicati e quelli commessi attraverso le luci di Serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.

Resta espressamente convenuto fra le parti che:

- 1) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo non conforme a quelli sopra descritti, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini delle Condizioni di Assicurazione, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri;
- 2) L'Indennizzo verrà liquidato integralmente qualora l'autore del Reato si sia introdotto nei locali attraverso aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti, anche in presenza di altre aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi;
- 3) Nel caso in cui i locali che contengono le Cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto collegato alle Forze dell'Ordine o ad Istituto di Vigilanza e l'introduzione dei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi, lo Scoperto di cui al punto 1) verrà applicato soltanto in caso di mancato funzionamento dell'impianto stesso per motivi diversi da:
 - manomissione da parte degli autori del Furto;
 - evento accidentale ed esterno che abbia colpito l'impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all'impianto stesso.

Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) a Cose all'aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in Polizza;
- b) verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), Atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati dal Contraente e/o dall'Assicurato con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che con il Contraente e/o l'Assicurato occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;

- persone del fatto delle quali il Contraente e/o l'Assicurato deve rispondere;
- incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;
- persone legate al Contraente e/o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato, se questi è una società.

È fatto salvo quanto previsto alla voce "Eventi Coperti" del capitolo "Cosa e Come Assicuriamo" relativamente al Furto commesso dai Prestatori di lavoro;

d) causati alle Cose assicurate da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dall'autore del Sinistro, anche se il Reato non è stato consumato;

e) di Furto avvenuto nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 8 giorni per i "Valori" e "Ricette farmaceutiche" e per più di 45 giorni per il "Contenuto".

Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godimento od uso delle Cose assicurate o dei profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi.

Riduzione - Reintegro della somma assicurata

Qualora in caso di Sinistro l'ammontare del danno sia superiore al 20% della somma assicurata, la somma assicurata stessa ed i relativi Limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie e/o Scoperti.

Resta però inteso che tale importo, a richiesta dell'Assicurato e previa conferma della Compagnia, può essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente Premio dovuto.

Garanzie Aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

Merci ed attrezzature trasportate

La garanzia è estesa a Furto, Rapina di Merci e/o attrezzature trasportate, pertinenti alla Farmacia, su autoveicoli in uso all'Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi familiari o Prestatori di lavoro.

L'Assicurazione è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21; la garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate.

Per questa garanzia, prestata sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza, l'ammontare dell'Indennizzo viene stabilito tenendo conto di uno Scoperto del 20% che rimane a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di Assicurazione presso diversi assicuratori, l'Indennizzo viene determinato ai sensi del capitolo "In Caso di Sinistro Incendio/Furto" e senza tenere conto dello Scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo co-

si calcolato. Questa garanzia viene prestata nella forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

Portavalori

È assicurato l'Indennizzo di "Valori" e "Ricette farmaceutiche" contro:

- il Furto avvenuto in seguito ad Infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- il Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso od a portata di mano;
- il Furto strappandoli di mano o di dosso all'incaricato stesso;
- la Rapina;

commessi sulla persona dell'Assicurato, dei suoi soci, dei suoi familiari, dei Prestatori di lavoro o dei prestatori d'opera a rapporto libero professionale, nello svolgimento delle funzioni di "Portavalori":

- all'esterno dei locali della Farmacia;
- entro i confini del Territorio Italiano;
- durante l'orario compreso fra le ore 5 e le ore 21.

La garanzia opera a condizione che:

- la persona che effettua il trasporto e quelle che l'accompagnano abbiano i seguenti requisiti: età superiore ai 18 anni e inferiore ai 75 anni; nessuna minorazione fisica (anche temporanea) che le rendano inadatte all'effettuazione del trasporto;
- per trasporti eccedenti 26.000 euro e sino a 52.000 euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno un altro incaricato dell'Assicurato;
- per trasporti eccedenti 52.000 euro e sino a 160.000 euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno altri due incaricati, di cui almeno uno munito di arma da fuoco;
- i trasporti eccedenti 160.000 euro siano effettuati mediante furgone blindato con equipaggio armato.

L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita del diritto all'Indennizzo.

In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri.

Questa garanzia viene prestata nella forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

Distributore automatico esterno

L'Assicurazione è estesa ai danni da Furto del distributore automatico di prodotti parafarmaceutici e del relativo contenuto, ivi compresi i valori, posto all'esterno del Fabbricato, a condizione che lo stesso sia stabilmente fissato al suolo e/o al muro e sia provvisto di apposita blindatura.

In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri.

Questa garanzia è prestata nella forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto, entro i limiti di Indennizzo indicato in Polizza.

Rapina effetti personali

A parziale deroga di quanto indicato alla voce “Eventi coperti”, quinto punto, del capitolo “Cosa e Come assicuriamo”, e limitatamente alla Rapina avvenuta nei locali, si intendono assicurati anche gli effetti personali (compresi Preziosi e valori) dell’Assicurato, dei suoi familiari, dei suoi Prestatori di lavoro, dei clienti e dei fornitori, **sino alla concorrenza per Sinistro e anno assicurativo della somma indicata in Polizza.**

In caso di Sinistro Incendio/Furto

Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:

- a) ottemperare al disposto dell’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”;
- b) in caso di Incendio, Furto, Rapina o di Sinistro di sospetta origine dolosa denunciare il fatto all’Autorità giudiziaria – specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno - entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia entro i 3 giorni successivi;
- c) trasmettere alla Compagnia nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le Cose illese.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se per il medesimo Rischio coesistono più Assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può (art. 1910 del Codice Civile) richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, **la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.**

Procedura per la valutazione del danno

L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata oppure, a richiesta delle parti
- b) tra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Mandato dei periti

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli “**Obblighi**” di cui al presente capitolo;
- 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla voce “**Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno**” del presente capitolo;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata ai sensi della voce “**Procedura per la valutazione del danno**” comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. **I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente l’indennizzabilità dei danni.** La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola Partita o sezione di Polizza, secondo i seguenti criteri:

• **Fabbricato**

Si stima:

- a) la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell’area;
- b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezza-

mento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

• **Macchinario - Attrezzatura - Arredamento**

Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

• **Merci**

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli Oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicano questi ultimi. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

• **Ricette farmaceutiche**

Premesso che il valore delle "Ricette farmaceutiche" è rappresentato dal prezzo indicato sulla fustella di ciascun prodotto e/o specialità medicinale, ovvero dai prezzi di tariffazione nazionalmente convenuti per i prodotti galenici officinali e le preparazioni magistrali (al netto dell'eventuale valore del ticket a carico dell'acquirente), resta convenuto fra le parti che, ove al momento del Sinistro, l'Assicurato non fosse in grado di produrre la documentazione specifica atta a provare il valore delle ricette danneggiate o sottratte, la liquidazione dell'Indennizzo avviene come segue:

"Si rileva l'ammontare della spesa farmaceutica desunta dalle distinte contabili sotto la voce "Importo Netto Ricette" presentata al Servizio Sanitario Nazionale per il pagamento convenzionale, nel mese precedente e nel mese successivo al Sinistro.

Tale ammontare (sommatoria dei mesi considerati) diviso i giorni lavorativi effettuati nei due mesi presi in considerazione costituisce il valore medio convenzionale.

Detto valore, moltiplicato per il numero dei giorni a cui si riferiscono gli enti oggetto del Sinistro, costituisce il valore dell'Indennizzo".

Quanto sopra non vale per le ricette per l'acquisto di prodotti protesici e dietetici.

• **Supplemento di indennità**

Si determina il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per "Fabbricato" "Macchinario - Attrezzature - Arredamento" dà l'ammontare del danno calcolato in base al "Valore a nuovo".

Esclusivamente per la forma di Assicurazione a Valore totale, tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il "Valore a nuovo" risulti:

1. superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al "Valore al momento del Sinistro" (art. 1907 del Codice Civile), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "Somma assicurata" meno "Valore al momento del Sinistro" e la differenza "Valore a nuovo" meno "Valore al momento del Sinistro";
3. uguale o inferiore al "Valore al momento del Sinistro", non viene riconosciuto.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:

- **in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;**
- **in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 18 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.

• **Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'Assicurazione copre solo le relative spese.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Assicurazione parziale - Tolleranza

(forma di Assicurazione a Valore totale)

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna Partita, considerata separatamente, eccedeva al momento del Sinistro la rispettiva somma assicurata, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna Partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

Tuttavia, se al momento del Sinistro i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la somma assicurata indicata, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.

Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti men-

zogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché non sia stata fatta opposizione, o della sentenza passata in giudicato.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento viene eseguito solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla voce "Esclusioni" dei capitoli "Delimitazioni ed esclusioni".

Limite massimo di Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio", per nessun titolo la Compagnia può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Trasloco delle Cose assicurate

In caso di trasloco, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 4 delle Condizioni Generali, l'Assicurazione vale anche nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di Rischio - previa comunicazione scritta alla Compagnia e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l'Assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

Recupero delle Cose asportate

Se le Cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia.

Le Cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno.

Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione; il resto spetta alla Compagnia.

Sezione Responsabilità Civile

Garanzia Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro

Cosa e Come Assicuriamo

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di Cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all'esercizio della Farmacia assicurata.

La garanzia vale anche per i danni derivanti da attività accessorie svolte dalla Farmacia nel rispetto della normativa vigente, nonché dalle attività complementari connesse quali, a titolo esemplificativo:

- partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il Rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stands;
- uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati;
- detenzione di cani;
- proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni. **L'Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;**
- uso di velocipedi;
- servizio antincendio interno o intervento diretto di Prestatori di lavoro dell'Assicurato per tale scopo.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Altri rischi coperti

La copertura assicurativa vale anche per:

- limitatamente ai lavori presso terzi, i danni a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute entro il limite del Massimale assicurato e **sino a concorrenza di 52.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo, con l'applicazione di una Franchigia di 100 euro per ogni Sinistro;**
- il Rischio derivante dalle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di Merci, nonché dall'installazione presso terzi delle Cose vendute, **ferma l'esclusione dei Rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;**
- i danni derivanti dallo smercio dei prodotti venduti o somministrati, compresi medicinali, prodotti galenici e magistrali, prodotti omeopatici, di erboristeria, generi

alimentari e prodotti previsti dal provvedimento C.I.P. n. 17/78 – 30/83 e successive modifiche consigliati all'utente dall'Assicurato, **purché il danno si verifichi entro un anno dalla vendita e consegna degli stessi, e comunque durante il periodo di validità del contratto, esclusi comunque i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**

Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per anno assicurativo;

- il Rischio derivante dalla proprietà degli apparecchi medici e dei presidi medico-chirurgici dati in uso a terzi. **Non sono compresi i danneggiamenti subiti dalle Cose stesse, la spesa per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o a mancata disponibilità;**
- il Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l'attività dichiarata, compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, mostre, tendoni, vetrine, scaffalature, apparecchi di illuminazione, impianti di prevenzione e simili) nonché ascensori e montacarichi.

L'Assicurazione comprende i Rischi derivanti dalle antenne radio-televisive, dagli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato compresi i parchi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni in genere (**esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a 2 m.**), nonché da cancelli anche automatici.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua **purché conseguenti a rotture accidentali di Tubazioni o condutture e quelli prodotti da rigurgito di fogne, con l'applicazione di una Franchigia di 100 euro per Sinistro. Qualora detta estensione sia coperta anche da altra Assicurazione, la presente garanzia opera a secondo Rischio e cioè per l'eccedenza rispetto ai Massimali dell'altra Assicurazione;**

- il Rischio derivante dalla committenza di lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione **purché affidati a terzi, dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività;**
- il Rischio derivante dalle attrezzature esistenti e dalle attività svolgentisi nell'esercizio, per danni agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei Prestatori di lavoro, in sosta nei parcheggi di pertinenza della Farmacia stessa, **con l'applicazione di una Franchigia di 100 euro per ogni veicolo. Restano esclusi i danni da Furto, quelli conseguenti a mancato uso dei veicoli nonché quelli alle Cose trovantisi nei veicoli stessi;**
- la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato, compreso quanto possa derivare dall'applicazione del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza del lavoro, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. A questi effetti sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro dell'Assicurato **sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime;**
- per i danni provocati ai clienti durante le dimostrazioni di prodotti da personale non alle dipendenze dell'Assicurato;
- i danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico **con l'applicazione di una Franchigia di 100 euro per ogni mezzo danneggiato.**

Validità territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che avvengano in tutti gli stati dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein.

Persone considerate terzi

Sono considerati "terzi", **fermo quanto previsto al capitolo "Delimitazioni ed esclusioni" e limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali):**

- i prestatori d'opera a rapporto libero professionale che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- i titolari e Prestatori di lavoro di altre ditte non consociate o collegate all'Assicurato che in via occasionale possono partecipare ai lavori di carico e scarico o a quelli complementari all'attività oggetto dell'Assicurazione;
- le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso la Farmacia assicurata;
- le persone appartenenti ad altre ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro per fatti comunque non imputabili ad essi.

Committenza

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nella sua qualità di Committente:

- a) dei suoi Prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.**

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una **Franchigia fissa di 250 euro per ogni Sinistro e vale nei limiti del Territorio Italiano ;**

- b) delle persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione nell'esercizio Assicurato.

Numero addetti

Nel numero degli addetti dichiarato in Polizza sono compresi, ad ogni effetto, i titolari, i soci, i familiari, i Prestatori di lavoro che prestano la loro opera nella Farmacia assicurata e i prestatori d'opera liberi professionisti.

Qualora il numero degli addetti, come sopra determinato, dovesse aumentare, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Compagnia che adegua il Premio alla prima scadenza annuale di rata.

Si conviene che, ove nel corso del contratto l'Assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, la Compagnia provvede a risarcire il danno in proporzione tra il numero degli addetti dichiarati ed il numero degli addetti accertati (art. 1898 del Codice Civile - ultimo comma). **La Compagnia rinuncia all'applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.**

Delimitazioni ed esclusioni

Persone non considerate terzi

Non sono considerati “terzi”:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro Prestatori di lavoro, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto previsto al capitolo “Cosa e Come Assicuriamo” sotto la voce “Qualifica di terzi”.

Esclusioni

Salvo quanto previsto al capitolo “Cosa e Come Assicuriamo” sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- conseguenti a violazione dei doveri professionali da parte dell'Assicurato e dei suoi Prestatori di lavoro;
- che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Assicurazione;
- derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- da Furto;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- alle Cose sulle quali si eseguono i lavori;
- alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- dovuti a vizio originario delle Cose vendute, consegnate e/o somministrate;
- cagionati dalle Cose vendute e installate presso terzi, dopo l'esecuzione dei lavori;
- da detenzione di esplosivi;
- derivanti da prodotti esportati direttamente in U.S.A. e Canada;
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto

trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- derivanti dall'inosservanza delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Europeo nr. 2016/679 per il trattamento e la tutela dei dati personali.

Garanzie Aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di Infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavoro addetti alle attività per le quale è prestata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e dall'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124. Limitatamente al regresso I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti, sono equiparati ai Prestatori di lavoro.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità. L'Assicurazione non vale:

- per i primi 2.500 euro di Risarcimento che rimangono a carico dell'Assicurato;
- per le malattie professionali.

Questa garanzia è prestata sino a concorrenza del Massimale per Sinistro e del limite per ogni singolo Prestatore di lavoro indicati in Polizza.

Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Questa garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di 250 euro e con il massimo Risarcimento di 150.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

Garanzia Responsabilità Civile professionale

Cosa e Come Assicuriamo

La Compagnia si obbliga a tenere indenne il Titolare di farmacia o parafarmacia di quanto questi sia tenuto a pagare,

quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di violazione non dolosa dei doveri professionali – nei modi e nei termini previsti dalla Farmacopea Ufficiale, Testo Unico delle Leggi Sanitarie n.1265 del 27.07.1934, DPR n. 309 del 09/10/1990 e D.Lgs. 153 del 3/10/2009 e loro successive modifiche o integrazioni e dei doveri professionali relativi alla vendita di prodotti farmaceutici/parafarmaceutici anche di produzione propria, compresi quelli per i quali non ci sia obbligo di prescrizione medica, da parte del Titolare stesso e dei suoi Prestatori di lavoro, compresi i prestatori d'opera a rapporto libero professionale, i familiari e le persone del cui operato il Titolare debba rispondere a norma di legge, compreso il Direttore della farmacia ove previsto.

La garanzia opera anche per le Cose vendute o consegnate, anche a domicilio, compresi medicinali, generi alimentari, prodotti omeopatici, di erboristeria, prodotti galenici e magistrali, venduti e/o somministrati nella farmacia, nonché per i danni derivanti dalla vendita dei prodotti previsti dal provvedimento C.I.P. N. 17/78 – 30/83 e successive modifiche consigliati all'utente dall'Assicurato. **L'Assicurazione comprende i danni verificatisi entro un anno dalla vendita, consegna o somministrazione e, comunque, non oltre la data di scadenza della presente Polizza.** Per i prodotti galenici di produzione propria venduti dalla farmacia, l'Assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da vizio originario dei prodotti stessi.

È compresa inoltre la responsabilità civile derivante dalla proprietà degli apparecchi medicali e dei presidi medico chirurgici dati in uso a Terzi, purché utilizzati nel rispetto delle norme d'uso.

Non sono compresi i danneggiamenti subiti dalle Cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

È altresì esclusa la responsabilità civile imputabile al personale medico sanitario segnalato o messo a disposizione dalla farmacia.

Delimitazione ed esclusioni

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) limitatamente ai danni a Cose, tutti coloro che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all'attività assicurata.

Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- derivanti dall'inosservanza delle norme previste dal D.Lgs

n. 196/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Europeo nr. 2016/679 per il trattamento e la tutela dei dati personali;

- derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del titolo IV e seguenti del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche (norme in materia di sicurezza del lavoro nei cantieri edili temporanei o mobili e di salute);
- derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal titolo IV e seguenti del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche (norme in materia di sicurezza del lavoro nei cantieri edili temporanei o mobili e di salute) e dall'articolo 32 del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche (già contemplate dal D.Lgs n. 626/94);
- da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i danni, le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
- che si sono verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i danni imputabili esclusivamente ad assenza, insufficienza o inidoneità del consenso informato.

Limitatamente ai prodotti galenici di produzione propria venduti dalla farmacia, sono esclusi i danni:

- causati da prodotti direttamente esportati in U.S.A. e Canada;
- provocati dagli inibitori selettivi della Cox-2, da composti chimici facenti parte della classe dei retinoidi, nonché dalle seguenti sostanze: 8-idrossichinolina alogenata, aristolochia, astemizolo, benfluorex, bromfenac, cantaxantina, catha edulis, cerivastatina, cisapride, clobenzorex, danthron, dexfenfluramina, dietilstilbestrolo, efedra, encainide, fenfluramina, flosequinan, garcinia, kava kava, leflunomide, mefenorex, mibefradil, nefazodone, fenilpropanolamina, rocuronio, remoxipride, rimonabant, sida cordifolia, temafloxacina, terfenadina, talidomide, thimerosal/thiomersal, troglitazone, usnea;
- provocati dal germanio, se utilizzato quale ingrediente di integratori alimentari o prodotti dietetici.

Validità della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della Polizza a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi non noti all'Assicurato stesso prima della stipulazione della Polizza e posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'Assicurazione.

Restano pertanto escluse le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla cessazione del

contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di efficacia della Polizza.

La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato/Contraente, ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di Risarcimento a termini di Polizza.

In caso di Sinistro in serie, intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in momenti diversi, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione e comunque non oltre 2 anni dalla cessazione stessa.

Validità territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che avvengano in tutti gli stati dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein.

Polizze preesistenti

L'Assicurato rinuncia ad ogni diritto nascente da eventuale altra Polizza precedentemente stipulata con la Compagnia per il medesimo Rischio.

In caso di Sinistro Responsabilità Civile

Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente deve fare denuncia per iscritto all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a esclusione dei sinistri mortali, per i quali il suddetto termine è ridotto a 3 giorni.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del Sinistro ed ogni altra notizia e documentazione utile per la gestione delle vertenze da parte della Compagnia.

Agli effetti dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di Risarcimento.

Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti, gli atti giudiziari civili, penali ed amministrativi relativi al Sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. L'omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 1913, 1914 e 1915 del Codice civile e può comportare la decadenza del diritto alla prestazione assicurativa.

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale.

Sezione Tutela legale

Premessa

In relazione alla normativa di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e in accordo con le opzioni consentite dagli artt. 163 e 164 di tale decreto, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela legale a

D.A.S.

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Via Enrico Fermi 9/b – 37135 Verona, Tel. 045/8378901 - Fax 045/8351023, sito web: www.das.it.

A quest'ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.

Cosa e Come assicuriamo

La Compagnia assicura il Rischio dell'Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato, nei limiti del Massimale previsto in Polizza e delle Condizioni di Assicurazione. Sono comprese le spese:

- di Assistenza stragiudiziale;
- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una Transazione autorizzata dalla D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;

- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
- per il contributo unificato, se non rimborsato dalla contro parte.

Inoltre, in caso di interrogatorio, arresto o Procedimento penale all'estero, in uno dei paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, **entro il limite massimo di 10 ore lavorative**;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, **entro il limite massimo di 1.000 euro**;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, **entro il limite massimo di 10.000 euro**. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione che venga garantita a D.A.S. stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito a D.A.S. entro sessanta giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

Persone Assicurate

Le garanzie operano a favore del Contraente e di:

Per le ditte individuali e le imprese familiari: il titolare, il direttore, i Prestatori di lavoro iscritti nel Libro Unico del Lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività;

Per le società di persone: i Soci, il direttore, i Prestatori di lavoro iscritti nel Libro Unico del Lavoro ed i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività;

Per le Società di Capitali: il legale rappresentante, gli amministratori, il direttore, i Prestatori di lavoro iscritti nel Libro Unico del Lavoro; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da essa svolte.

Eventi coperti

(valgono quelli indicati in Polizza)

FORMA BASE

Procedimenti Penali

La garanzia riguarda la tutela del Contraente e dell'Assicurato qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza, siano sottoposti a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.

Procedimenti Penali Per Delitti Dolosi

La garanzia vale per la tutela dei diritti del Contraente e dell'Assicurato che siano sottoposti a Procedimento penale per Delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o nei loro confronti venga emesso decreto di archiviazione, **fermo restando l'obbligo per l'As-**

sicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale.

In tal caso la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa.

La Compagnia provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti 3.000 euro, in attesa della definizione del giudizio. In caso di mancanza di assoluzione o proscioglimento o archiviazione, con provvedimento definitivo, l'Assicurato sarà tenuto a rimborsare quanto anticipato.

Opposizione alle Sanzioni Amministrative

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e dell'Assicurato qualora debbano presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una Sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. **Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 euro.**

FORMA COMPLETA

Procedimenti Civili e Penali

La garanzia riguarda la tutela del Contraente e dell'Assicurato qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento della propria attività

• in ambito Civile Extracontrattuale

- a) subiscano Danni extracontrattuali dovuti a Fatto illecito di terzi;
- b) debbano sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. **Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui l'Assicurato abbia in corso un'Assicurazione di Responsabilità civile idonea a coprire il Rischio. In tal caso, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla predetta copertura, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la Polizza di Responsabilità civile verso terzi, pur regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante, la presente garanzia opera in primo Rischio. Ne consegue il diritto per la Società di richiedere in qualsiasi momento l'esibizione della Polizza di Responsabilità civile; in caso di mancata esibizione, la presente garanzia non sarà operante.**

• in ambito Civile Contrattuale

- c) debbano sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali **per le quali il valore in lite sia superiore a 250 euro**, relative a:
 - contratti con fornitori di beni e/o servizi da lui commissionati e/o ricevuti.
 - controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in Polizza ove viene svolta l'attività;

- vertenze con agenti e rappresentanti;
- contratti individuali di lavoro con propri Prestatori di lavoro e collaboratori identificati nel libro unico del lavoro.

Procedimenti penali

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e dell'Assicurato qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento dell'attività assicurata, siano sottoposti a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.

Procedimenti penali per Delitti dolosi

La garanzia vale per la tutela dei diritti del Contraente e dell'Assicurato che siano sottoposti a Procedimento penale per Delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o nei loro confronti venga emesso decreto di archiviazione, **fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale.**

In tal caso la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa.

La Compagnia provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di 3.000 euro, in attesa della definizione del giudizio. In caso di mancanza di assoluzione o proscioglimento o archiviazione, con provvedimento definitivo, l'Assicurato sarà tenuto a rimborsare quanto anticipato.

Opposizione alle Sanzioni Amministrative

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e dell'Assicurato qualora debbano presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. **Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 euro.**

Validità territoriale

Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati della UE, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein.

Consulenza legale telefonica

Ad integrazione delle garanzie, la Compagnia garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in Polizza, **tramite il numero verde 800.34.55.43.**

L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

Delimitazioni ed esclusioni

Esclusioni

La garanzia non vale per:

- i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
- materia fiscale ed amministrativa salvo quanto espressamente previsto in Polizza;
- controversie riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività, indicati in Polizza;
- controversie relative all'acquisto o alla costruzione di beni immobili;
- controversie relative all'acquisto di beni mobili registrati;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori;
- controversie relative a trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l'Assicurato effettui.

Garanzia Aggiuntiva

(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

Vertenze contrattuali con i clienti

La garanzia è estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero dei crediti. **In deroga a quanto previsto al paragrafo "Validità territoriale" del capitolo "Cosa e Come assicuriamo", la garanzia è operante per i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, entro il limite massimo di denunce previsto in Polizza. Tale limite non potrà superare il numero di due per anno assicurativo.**

Per dette vertenze non si tiene conto del valore minimo in lite previsto alla sezione "Procedimenti Civili e Penali."

In Caso di Sinistro

Insorgenza del Sinistro - Operatività della garanzia assicurativa

Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la Controparte o un terzo si assumono aver posto in essere la prima infrazione di una disposizione di legge o il primo inadempimento di una previsione di contratto.

La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della Polizza, se si tratta di Risarcimento di Danni extracontrattuali o di Procedimento penale o di ricorso/opposizione a Sanzioni amministrative;

- trascorsi novanta giorni dalla stipulazione della Polizza, negli altri casi.

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere per il medesimo oggetto e purché il contratto abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia riguarda i Sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.

La garanzia si estende ai Sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatasi entro due anni dalla cessazione della Polizza.

Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l'Insorgenza del Sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.

La garanzia non viene prestata per i Sinistri relativi a contratti, obbligazioni, patti ed accordi comunque denominati per i quali, al momento della stipulazione della Polizza, fosse già stata data disdetta o esercitato il recesso o la cui rescissione, risoluzione, annullamento, dichiarazione di nullità od inefficacia o modificazione fossero già state chieste da una delle parti.

Il Sinistro si intende unico a tutti gli effetti in presenza di:

- vertenze promosse da o contro più persone assicurate ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto, nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate. In tal caso la garanzia verrà prestata a favore dell'Assicurato Contraente.

Denuncia di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne tempestiva comunicazione alla Compagnia, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. La denuncia, corredata dai relativi documenti, può essere inviata direttamente a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B 37135 – Tel. 0458378901– Fax 0458351023, utilizzando lo specifico modulo.

I Sinistri denunciati oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'Assicurato la prescrizione dal diritto alla garanzia, ex art. 2952 C.C..

L'Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario con la massima tempestività.

Scelta del legale

Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l'Assicurato ha facoltà di scegliere un legale in tutti i tipi di procedimenti/vertenze assicurati, ad eccezione dell'eventuale fase stragiudiziale di quelli civili, che sarà gestita da D.A.S. nei termini indicati al successivo articolo Gestione del Sinistro.

Il legale deve svolgere stabilmente la propria attività in una località facente parte del Circondario ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia.

Se l'Assicurato sceglie un legale che non svolge stabilmente la propria attività presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di 3.000 euro. Tale

somma è compresa nei limiti del Massimale per caso assicurativo e per anno.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con la Compagnia.

Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia di Sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi della precedente voce "Scelta del legale".

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o a periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.

In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla misura e al deposito della domanda di ammissione al credito.

Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la trattazione della pratica.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza, con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere, i quali verranno ratificati da D.A.S. dopo che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti.

LIVA sulle parcelle dei professionisti è a carico dell'Assicurato, quando non costituisce un costo fiscale per l'Assicurato stesso.

Disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di Arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

Recupero delle somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche del-

lo stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, diritti, onorari e relativi accessori.

Sezione Assistenza

Premessa

In relazione alla normativa di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e in accordo con le opzioni consentite dagli artt. 163 e 164 di tale decreto, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri relativi alla garanzia Assistenza a Mapfre Asistencia Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. (di seguito “Mapfre Asistencia S.A.”), con sede a Verrone (BI) – Strada Trossi 66



oppure + 39 015-255.9790.

Cosa e Come assicuriamo

Sono garantite all'Assicurato le prestazioni dei servizi di assistenza sottoindicate.

L'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede all'erogazione delle prestazioni.

Il diritto alle assistenze fornite dalla Struttura Organizzativa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali della Farmacia, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano e la Compagnia terrà a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera fino ad **un massimo di 200 euro per Sinistro**. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

• Impianto idraulico

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- allagamento nei locali della Farmacia provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato;
- mancanza d'acqua nei locali della Farmacia provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali della Farmacia provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato.

La prestazione non è dovuta:

- per i casi di cui alle lettere a) e b) relativamente a Sinistri dovuti a:
 - guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;

- negligenza dell'Assicurato;
 - interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne al Fabbricato;
- per il caso di cui alla lettera c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.

• Impianto di riscaldamento

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di Tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali della Farmacia;
- allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento della Farmacia.

La prestazione non è dovuta – per il caso di cui alla lettera a)- per Sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

2. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della Farmacia, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano e la Compagnia terrà a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera fino ad **un massimo di 200 euro per Sinistro**.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione non è operante per i seguenti casi:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali della Farmacia a monte del contatore.

3. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali della Farmacia, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un fabbro e la Compagnia terrà a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera fino ad **un massimo di 200 euro per Sinistro**.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali della Farmacia che ne rendano impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali della Farmacia, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, allagamento.

4. Invio di un serrandista in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso i locali della Farmacia, la Struttura Organizzativa provvederà al-

l'invio di un artigiano e la Compagnia terrà a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di 200 euro per Sinistro.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali della Farmacia, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, allagamento.

5. Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio presso i locali della Farmacia, a seguito di Furto o tentato Furto regolarmente denunciati alle Autorità giudiziaria o di Polizia, nonché Incendio, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano e la Compagnia terrà a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di 200 euro per Sinistro.**

La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali della Farmacia non sia garantita.

6. Interventi d'emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali della Farmacia e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e la Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di 200 euro per Sinistro.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali della Farmacia, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali della Farmacia, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è operante:

1. per il caso di cui alla lettera a), relativamente a Sinistri dovuti a:

- guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.);
- rottura delle tubature esterne del Fabbricato;
- negligenza dell'Assicurato.

2. per il caso di cui alla lettera b), relativamente a Sinistri dovuti a tracimazione causata da rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

7. Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto, che abbiano colpito i locali della Farmacia, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà a contattare una società di vigilanza che invierà una persona

per poter garantire la sicurezza della Farmacia.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese **fino ad un massimo di 200 euro per Sinistro.**

8. Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero (**distanza minima 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato**) e, a causa di uno dei Sinistri descritti ai precedenti paragrafi, oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria Farmacia, la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata e **la Compagnia terrà a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di 200 euro per Sinistro.**

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, la cui relativa spesa sarà a carico della Compagnia.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

9. Recupero dati

A seguito di perdita di dati conservati su supporto magnetico, l'Assicurato potrà mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per essere supportato da un tecnico informatico nel recupero dei dati.

In caso di impossibilità del recupero dei dati per via telefonica, la Struttura Organizzativa provvederà al ritiro del supporto presso l'Assicurato per effettuare l'analisi fisica e logica del supporto magnetico danneggiato.

I tecnici informatici provvederanno a:

- identificare il problema;
- verificare la leggibilità del supporto (presenza di segnale su supporti magnetici e percentuale dell'eventuale superficie non leggibile);
- stimare i costi e i tempi necessari per il recupero dei dati tenendone a proprio carico i relativi costi.

L'Assicurato riceverà comunicazione dei costi e dei tempi necessari per il recupero dei dati; in caso di accettazione del preventivo i tecnici informatici provvederanno al recupero dei dati su nuovo supporto magnetico indicato dall'Assicurato.

I costi relativi a preventivo, recupero e riconsegna del supporto magnetico danneggiato e/o nuovo saranno a carico della Compagnia, mentre restano a carico dell'Assicurato i costi sopra preventivati in relazione al recupero dei dati stessi.

10. Consulenza medica

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio avvenuto in itinere, nonché incorso all'interno delle pertinenze della Farmacia, o nello svolgimento di una prestazione resa all'esterno della Farmacia stessa o presso terzi, necessiti di una consulenza medica, potrà mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

11. Invio di un medico

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio avvenuto in itinere, nonché incorso all'interno delle pertinenze della Farmacia, o nello svolgimento di una prestazione resa all'esterno della Farmacia stessa o presso terzi, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese della Compagnia, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza e la Compagnia terrà a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di 200 euro per Sinistro.

Delimitazioni ed esclusioni

Esclusioni

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, Atti di terrorismo;
- dolo dell'Assicurato.

Effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

1. Tutte le prestazioni sono fornite fino a un massimo di 3 volte per anno assicurativo.
2. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
3. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
4. Il diritto alle prestazioni fornite dalla Struttura Organizzativa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa stessa al verificarsi del Sinistro.
5. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti del locale della Farmacia interessate dall'intervento di assistenza. Gli interventi su aziende di terzi e/o su parti di proprietà comune del Fabbricato saranno effettuati solo dopo che la Struttura Organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità

comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità di terzi, la Compagnia avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo della prestazione.

6. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero Risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di 3 giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra copertura, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
7. Il servizio è regolato dalla legge italiana. Tutte le controverse relative al servizio sono soggette alla giurisdizione italiana.

In caso di Sinistro

Istruzioni per la richiesta di Assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde: 800-181515 oppure al numero: + 39 015-255.9790 oppure può scrivere a:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.,
Strada Trossi 66
13871 Verrone (BI)

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza preceduto dalla sigla ZURF
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Allegati: moduli di denuncia Sinistro

Gentile cliente,

abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di Sinistro e rendere più veloce la liquidazione del danno.

La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e a inoltrarli, personalmente o via fax, nei termini e con le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.

Le ricordiamo inoltre che, in caso di Incendio, Furto o Sinistro presumibilmente doloso, occorrerà inviare anche la denuncia all'Autorità giudiziaria effettuata nei termini e nei modi indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza o alla Compagnia.

SI RACCOMANDA LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO PER CIASCUNO DEI TIPI DI SINISTRO DA DENUNCIARE. IN CASO DI PRESENZA CONTESTUALE DI DIVERSI TIPI DI SINISTRO, SI RACCOMANDA DI PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE DI UN MODULO PER TIPO DI SINISTRO.

ASSICURATO - CONTRAENTE

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE		INDIRIZZO
TELEFONO	FAX	E-MAIL

DANNEGGIATO

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE		INDIRIZZO
TELEFONO	FAX	E-MAIL

SINISTRO

DATA SINISTRO	LUOGO SINISTRO
---------------	----------------

Tipo Sinistro

Incendio Furto Responsabilità Civile

Altra tipologia _____

Descrizione delle modalità dell'evento

Descrizione dei danni alla proprietà o dei beni rubati (con specifica di quantità, qualità e valore dei beni danneggiati o rubati)

Descrizione dei danni a terzi ed eventuale quantificazione

COASSICURAZIONE

Esistono altre assicurazioni di Rischio per il danno denunciato? SI NO

COMPAGNIA	NUMERO DI POLIZZA	SOMME ASSICURATE
-----------	-------------------	------------------

ALLEGATI

Eventuale richiesta danneggiato Copia denuncia alle Autorità Copia denuncia all'INAIL

Elenco descrittivo dei beni danneggiati o rubati Richiesta dati da soggetti terzi coinvolti Documentazione medica

Altro (specificare) _____

Totale pagine allegate inclusa la presente

DATA E FIRMA

DATA COMPILAZIONE DEL MODULO	FIRMA DEL DICHIARANTE (ASSICURATO Contraente della Polizza)
------------------------------	---

Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza o alla Compagnia.
Spett.le D.A.S.
Via Enrico Fermi, 9/b
37135 VERONA - Fax 045/83.51.023

SI RACCOMANDA LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO PER CIASCUNO DEI TIPI DI SINISTRO DA DENUNCIARE. IN CASO DI PRESENZA CONTESTUALE DI DIVERSI TIPI DI SINISTRO, SI RACCOMANDA DI PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE DI UN MODULO PER TIPO DI SINISTRO.

ASSICURATO - CONTRAENTE

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE		INDIRIZZO
TELEFONO	FAX	E-MAIL

AVVERSARIO

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE		INDIRIZZO
TELEFONO	FAX	E-MAIL

RAPPORTI INTERCORRENTI CON LA CONTROPARTE

SINISTRO

DATA SINISTRO	LUOGO SINISTRO
---------------	----------------

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SINISTRO (FATTI, LUOGHI, CIRCOSTANZE, ECC.)

TESTIMONI: GENERALITÀ COMPLETE, INDIRIZZO, PROFESSIONE (SE I GIORNALI HANNO RIFERITO IL FATTO, UNIRE I RITAGLI)

VOSTRE RICHIESTE (PRECISARE ESATTAMENTE LE VOSTRE RICHIESTE)

PRETESE AVVERSARIE (QUALI RICHIESTE O CONTESTAZIONI SONO STATE AVANZATE DA PARTE AVVERSARIA)

SCelta DEL LEGALE (AI SENSI DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA):

RICHIAMO DI ALCUNE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA "GESTIONE DEL SINISTRO": Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la trattazione della pratica.

ALLEGATI

Copia sanzioni amministrative
 Copia documentazione contrattuale
 Copia libro matricola
 Altro (specificare) _____
 Totale pagine allegata inclusa la presente

DATA E FIRMA

DATA COMPILAZIONE DEL MODULO	FIRMA DEL DICHIARANTE (ASSICURATO Contraente della Polizza)
------------------------------	---

IMPORTANTE

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda

Registro del Commercio di Dublino n. 13460

Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese

preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: C. Candia

Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

01.2015 - P.1970 - R. 09.2018



ZURICH[®]